


Task 10



Task 11

Task 12

Task 13



Prima fase del ricorso

Con avviso di accertamento notificato il
26/11/2009 l'Agenzia delle Entrate contestò
alla società l'indebita deduzione del costo
di acquisto di un fabbricato

A

la contribuente aveva acquistato l'immobile all'asta, versando il saldo il 4 ottobre del 2004, in virtù del decreto di trasferimento emesso il 14 ottobre dello stesso anno.

emesso il 14 ottobre dello stesso anno.

B

la contribuente contrasta
all'Amministrazione finanziaria la
mancata indicazione delle regole contabili
utilizzate e del procedimento logico seguito
nella ricostruzione del reddito.

nel ricorso si evidenzia che l'Ufficio non aveva tenuto conto
che la ricorrente aveva iscritto il costo di acquisto

C

nel ricorso si evidenzia che l'Ufficio non aveva tenuto conto che la ricorrente aveva iscritto il costo di acquisto nell'anno 2005, sospendendolo mediante imputazione alle rimanenze, e contabilizzato il ricavo nel 2006 dopo la vendita, deducendo la componente negativa nell'esercizio in cui era stato venduto.

d.lgs. n.472
del 18
dicembre 1997

articolo 6

" Le rilevazioni
eseguite nel rispetto della continuità dei valori di
bilancio e secondo
corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite
secondo corretti criteri
di stima non danno luogo a violazioni punibili"

la contribuente sulla base di questo articolo denuncia
l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate

La Commissione provinciale di Roma
accoglie il ricorso

Seconda fase del ricorso

l'Agenzia delle
Entrate, contraria alla
Commissione
provinciale, propone
appello davanti alla
Commissione
tributaria regionale
del Lazio

la Commissione regionale
accoglie l'appello affermando
che le regole sull'imputazione
temporale dei ricavi sono
inderogabili, pertanto non si
possono dedurre i costi in
periodi diversi da quello di
competenza





Terza fase del ricorso



la società D S.r.l. contro tale pronuncia presenta
un ricorso affidato a tre motivi

primo motivo
di ricorso

secondo
motivo di
ricorso

terzo motivo
di ricorso

"per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

articolo 360 primo comma, n.5 c.p.c.

la contribuente lamenta che i giudici, sia in primo che in secondo appello, non hanno esaminato la questione della correttezza dell'utilizzazione del principio di tecnica contabile "costi-ricavi-rimanenze"

la pronuncia
della corte

la Corte dichiara inammissibile il primo
motivo di ricorso

in questa fattispecie non è
applicabile detto paradigma
normativo

"per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro"

articolo 360 primo comma, n.3 c.p.c.

la contribuente deduce che ci sia stata la violazione o la falsa applicazione degli articoli 83,85 e 92 del d.lgs. n.917 del 1986 (testo unico imposte sui redditi). La pronuncia gravata, ritenendo violate le norme di imputazione temporale, non considera il regime caratteristico dei beni trattati come beni-merci.

articolo 83: determinazione del reddito complessivo

articolo 92: variazioni delle rimanenze

articolo 85: quali ricavi sono da considerare tali

la pronuncia della corte

la corte accoglie il secondo motivo di ricorso

la pronuncia d'appello ha accordato prevalenza alla regola generale di imputazione dei costi sancita dall'articolo 109, comma 2 let.a) del TUIR.

tra il reddito di impresa rilevante ai fini fiscali e il conto economico vi è una relazione di dipendenza la cui ratio consiste nella garanzia di attendibilità dei dati contabili riportati in bilancio. La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico. Questo principio ha ispirato la normativa in materia di base imponibile (articolo 83 TUIR), che è stata integrata di un terzo periodo dedicato ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali determinano il reddito in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio" previsti dai principi contabili.

art.109,
comma 2 a
TUIR

"Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà'. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà".

viene denunciata la violazione o la falsa applicazione delle cause di non punibilità (art. 6 d.lgs n.472/97), secondo cui il contribuente che applica correttamente i principi contabili, ma non rispetta le regole fiscali, non verrà punito.

Conclusione

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, restando assorbito il terzo motivo. La causa viene rinviata alla Commissione tributaria del Lazio, che provvederà alle spese del presente giudizio di legittimità

